

1876

02/03/2011

Identificativo Atto n. 64

DIREZIONE GENERALE SISTEMI VERDI E PAESAGGIO

VALUTAZIONE DI INCIDENZA E PARERE REGIONALE SUL PIANO DI GESTIONE DELLA ZPS
IT20B0501 "VIADANA, PORTIOLO, SAN BENEDETTO PO, OSTIGLIA" (DPR 357/97 E S.M.I.,
L.R. 86/83 E DGR 1791/2006).

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA VALORIZZAZIONE DELLE AREE PROTETTE E BIODIVERSITA'

VISTO il D.P.R. 8 settembre 1997, n.357 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" e successive modificazioni;

VISTO l'art. 25bis della l.r. 30 novembre 1983 n. 86 che detta disposizioni per la definizione, la regolamentazione e la gestione della Rete Natura 2000;

VISTA la D.G.R. 8 agosto 2003 n.VII/14106 "Elenco dei proposti siti d'importanza comunitaria ai sensi della direttiva 92/43/CEE per la Lombardia, individuazione dei soggetti gestori e modalità procedurali per l'applicazione della valutazione d'incidenza" e successive modificazioni;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 18 luglio 2007 n.VIII/5119 "Rete Natura 2000: determinazioni relative all'avvenuta classificazione come ZPS delle aree individuate con dd.gg.rr. 3624/06 e 4197/07 e individuazione dei relativi enti gestori";

VISTO il decreto ministeriale 17 ottobre 2007, n. 184 "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS);

VISTA la d.g.r. 30 luglio 2008 n.8/7884 "Misure di conservazione per la tutela delle ZPS lombarde ai sensi del d.m. 17 ottobre 2007, n.184 – Integrazione alla d.g.r. n. 6648/2008" e s.m.i.;

DATO ATTO che ciascun Sito Natura 2000 è caratterizzato, ai sensi della Direttiva 92/43/CEE, da un Formulario Standard relativo alla presenza ed allo stato di conservazione degli habitat e delle specie di interesse comunitario presenti nel Sito stesso;

VISTO il piano operativo "Analisi metodologica e standardizzazione delle procedure di verifica e valutazione dei contenuti dei piani di gestione dei Siti Natura 2000" presentato da ERSAF ai sensi della Convenzione quadro Regione Lombardia/Ersaf, approvata con DGR n.2211 del 29 marzo 2006, ed approvato con decreto n. 5115 del 17/05/2010 da parte della DG Sistemi Verdi e

Paesaggio;

VISTO il decreto Sistemi Verdi e Paesaggio n. 5707 del 28.05.2010 “Costituzione Gruppo di Lavoro – Piani di gestione Natura 2000 – per la formulazione del parere regionale previsto dalla dgr 25 gennaio 2006 8/1791, All.E, punto3”;

VISTA l’attività istruttoria svolta dal suddetto Gruppo di Lavoro ed in particolare l’esito della riunione istruttoria svolta in data 1 febbraio 2011;

VISTO il piano di gestione della ZPS IT20B0501 “Viadana, Portiolo, San Benedetto Po, Ostiglia” adottato con Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 22 del 15 giugno 2010 e lo Studio di Incidenza relativo al piano stesso, agli atti della Direzione Generale Sistemi Verdi e Paesaggio (F1.2010.0015779 del 27.12.2010);

PRESO ATTO che il suddetto piano è stato esaminato alla luce delle Linee Guida emanate con DM 3 settembre 2002 e delle disposizioni di cui alla DGR 1791 del 25.01.2006 in merito alle procedure per l'adozione e approvazione dei piani di gestione dei Siti Natura 2000 in Lombardia;

CONSIDERATO che in particolare i contenuti del Piano di Gestione, le osservazioni pervenute e le controdeduzioni trasmesse dall’ente gestore (Deliberazione del Consiglio Provinciale n.54 del 20/12/2010) sono stati esaminati dal Gruppo di Lavoro regionale istituito con decreto n. 5707 del 28 maggio 2010 e riconosciuti tecnicamente validi, nonché corrispondenti alle Linee Guida e adeguati alle esigenze di coerenza globale della Rete Natura 2000, ad eccezione: del punto 8 dell’osservazione n.5 del comune di Viadana (richiesta di accesso con mezzi elettrici alla ZPS);

VISTA la l.r. 20/2008, nonché i provvedimenti organizzativi della nona legislatura;

D E C R E T A

A) Di esprimere valutazione d'incidenza positiva sul Piano di gestione della ZPS IT20B0501 "Viadana, Portiolo, San Benedetto Po, Ostiglia" ai sensi del D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357 e dell'art. 25 bis della l.r. 30 novembre 1983 n. 86, a condizione che:

1. siano sottoposte a verifica di assoggettabilità a valutazione d'incidenza, le Azioni: IA5 "Conservazione e valorizzazione di bugni e lanche" e IA9 "Rinaturazione di bacini idrici artificiali", IA10 "Riattivazione di lanche", IA11 "Rimodellamento di aree golenali", IA13 "Rinaturazione di aree estrattive", IA15 "Realizzazione di prati umidi, zone umide e sistemi di fitodepurazione", IA22 "Ciclovìa del Po: riqualificazione del fondo", IA23 "Ciclovìa del Po: messa in sicurezza", IA24 "Ciclovìa del Po: completamento del progetto di segnaletica"
2. L'Azione RE1 "Piano di gestione forestale" sia trasformata nella previsione di redazione di Piano di Assestamento Forestale Semplificato (PAFS) assicurando la disponibilità dei terreni interessati;
3. Le Azioni RE2 "Gestione ecocompatibile dei pioppeti" e RE3 "Ecocertificazione dei pioppeti" siano trasformate in misure di incentivazione;
4. L'Azione RE4 "Delimitazione delle aree tradizionalmente occupate da colonie di sternidi" sia classificata come Intervento Attivo (IA);
5. L'Azione RE5 "Delocalizzazione appostamenti di fissi di caccia" sia soppressa, fermo restando che nuove modificazioni alle previsioni del Piano Faunistico Venatorio dovranno essere sottoposte a Valutazione di Incidenza;
6. L'Azione RE6 "Tabellazione strade di libero accesso" sia classificata come Intervento Attivo (IA);
7. Siano modificate le Norme Tecniche di Attuazione:
 - a. Eliminando i commi 6,7 e 8 dell'art.27;
 - b. Aggiornando alla normativa vigente il comma 10, con riferimento alle misure di conservazione delle ZPS (dgr 9275/2009);
 - c. Sostituendo l'art. 30 "Gestione forestale" con il seguente testo:

Articolo 30 – Linee guida di gestione forestale

1. Nel presente articolo vengono fornite linee guida rivolte in particolare agli enti forestali che devono predisporre e approvare piani di indirizzo forestale o piani di assestamento forestale, i quali devono recepire le seguenti raccomandazioni, proponendo alla Giunta regionale di concedere deroghe alle "norme Forestali Regionali" ai sensi dell'art. 50 comma 6 della l.r. 31/2008;

2. Gli interventi selvicolturali devono prioritariamente prestare attenzione alla

conservazione e al miglioramento della funzionalità dei singoli sistemi forestali applicando tecniche, a minimo impatto ambientale, soprattutto per quanto riguarda le utilizzazioni e le interferenze con un armonico sviluppo quali-quantitativo della fauna selvatica;

3. Nei lavori di forestazione è consentito impiegare specie arboree e arbustive solo autoctone, con riferimento all'All.C del r.r. 5/2007;

4. E' opportuno che i piani forestali limitino le attività selvicolturali nel periodo dal 1° aprile al 14 ottobre ai soli interventi indispensabili;

5. E' opportuno che i piani forestali vietino la combustione all'aperto dei residui di lavorazione;

6. Nei boschi soggetti ad utilizzazione è opportuno che i piani forestali prevedano di:

mantenere un elevato numero di alberi da destinare ad invecchiamento a tempo indefinito fino a 10 esemplari per ettaro di bosco;

lasciare almeno dieci esemplari arborei ad ettaro morti o marcescenti, fatti salvi gli interventi diretti a garantire la sicurezza della viabilità e dei manufatti e quelli di lotta fitosanitaria obbligatoria;

rilasciare gli alberi, anche morti, che presentino nei dieci metri basali di fusto evidenti cavità utilizzate o utilizzabili dalla fauna a fini riproduttivi o di rifugio, tranne il caso che il rilascio comporti pericolo per la pubblica incolumità;

7. E' necessario che i piani forestali prevedano forme di tutela delle specie sporadiche, favorendo la reintroduzione delle specie scomparse localmente;

8. E' necessario che i piani forestali prevedano il divieto di imboschimento delle radure e degli interclusi di piccole dimensioni, fino a 10.000 m², per le fustaie, e a 5000 m², per i cedui semplici o composti.

- B) Di non accogliere il punto 8 dell'osservazione n.5 del comune di Viadana (richiesta di accesso con mezzi elettrici alla ZPS);
- C) Di raccomandare all'ente gestore la vigilanza necessaria a prevenire il taglio di pioppeti occupati da garzaie nel periodo di nidificazione;
- D) Di prendere atto della proposta di modifica dei confini del Sito e del Formulario Standard, ma di precisare che tali modifiche dovranno seguire un distinto iter procedurale;

- E) Di stabilire che eventuali ulteriori Regolamenti che possano avere ricadute in ambito agrosilvopastorale relativi al Sito Natura 2000 vengano trasmessi, prima dell'approvazione, a Regione Lombardia per l'espressione di parere vincolante.
- F) Di esprimere parere positivo all'approvazione definitiva del piano da parte dell'ente gestore, condizionato alle modificazioni richieste al punto A, ed alla successiva comunicazione sul BURL, come previsto dalla DGR 1791 del 25.01.2006.
- G) Di dare atto che i contenuti del piano di gestione, oggetto del presente decreto, integrano le "Misure di conservazione per la tutela delle ZPS lombarde in attuazione della Direttiva 92/43/CEE e del D.P.R: 357/97" di cui alla dgr 8 aprile 2009 n. 8/9275.
- H) Di provvedere alla trasmissione del presente decreto all'ente gestore del Sito.

Il Dirigente della Struttura
Dott. Antonio Tagliaferri